

Alberto M. Cirese

Il pianto funebre nei Sinodi diocesani

Rieti, Edizioni 'La Lapa', 1953, 27 p.

Come è ben noto (1), i testi delle decisioni dei Concilii e dei Sinodi ecclesiastici che si sono susseguiti nei secoli sono una fonte ricchissima (e non ancora adeguatamente sfruttata) di documenti circa la vita, le costumanze e le superstizioni del mondo popolare. Innumerevoli volte, infatti, i legislatori ecclesiastici si sono trovati a dover combattere questa o quella costumanza o superstizione: e nel condannare moralmente, nel disporre mezzi anche secolari di repressione, nel regolamentare e comprimere usanze e modi di procedere tradizionali più difficilmente sradicabili o meno nocivi agli occhi del clero, ci hanno lasciato assai spesso attestazioni precise e descrizioni fedeli. E v'è di più: le condanne o le regolamentazioni dei Sinodi non sono saggi di ricerca etnologica, ma atti di vita pratica: e illuminano così di viva luce quei tanto complessi rapporti di fusione o di contrasto, di adattamento o di divergenza tra mondo culturale popolare e mondo della cultura dirigente, ai quali sempre più rivolge la propria attenzione la moderna coscienza storiografica. Una esplorazione sistematica ed esaustiva dell'immenso materiale documentario giacente nelle biblioteche e negli archivi fornirebbe dunque una massa di documenti di grande valore, i quali, oltre tutto, si disporrebbero in quella prospettiva diacronica, o di successione nel tempo, la cui importanza così spesso si sottolinea a proposito di etnologia e di folklore.

Come saggio del frutto che una ricerca condotta attraverso i documenti sinodali potrebbe dare, desidero qui mettere in luce le indicazioni che un esame di un certo numero di Sinodi diocesani ha fornito su una particolare costumanza popolare: il pianto sui morti^[S1].

Non che i documenti sinodali non siano mai stati utilizzati per documentare le antiche forme di questo costume: il volumetto del Salomone Marino sulle reputatrici in Sicilia basterebbe da solo a dirci il contrario. Ma l'indagine che qui si conduce non ha carattere regionale e mira a valersi della particolare natura della documentazione fornita dai Sinodi per riempire almeno alcune delle numerose lacune spaziali e temporali che esistono nelle nostre conoscenze attuali sulla distribuzione della costumanza in Italia.

Le notizie che sino ad ora abbiamo sono infatti scarse e frammentarie: se numerosi sono i documenti sull'esistenza e le forme del costume soprattutto per quel che riguarda l'Italia meridionale e il secolo decimonono, assai scarse sono le notizie per i secoli precedenti e per l'Italia centro settentrionale. Le informazioni sino ad ora disponibili per le regioni (e sono le più) che mancano di una ricerca specifica in questa direzione, sono quelle fornite, all'inizio del secolo XVIII, dal Baruffaldi (2), o quelle tratte da qualche statuto comunale e messe in luce dal Muratori (3). Ora il quadro che^[S2] risulta da queste indicazioni e da non numerose altre qua e là sottolineate da qualche studioso, è estremamente frammentario e vago. Non solo rimangono scoperti lunghi periodi di tempo, non solo vasti tratti del territorio nazionale restano privi di

indicazioni, ma quel poco che si riesce ad accertare è anche, nella maggior parte dei casi, malamente localizzato e scarsamente sicuro.

I Sinodi diocesani possono invece fornirci una documentazione ampia, autorevole e ben localizzata.

Non è necessario dilungarci a ricordare la ragione fondamentale per la quale i legislatori diocesani si sono interessati del costume. E' noto infatti che l'uso di lacerarsi le guance e di strapparsi i capelli, di cantare nenie o di esplodere in grida incomposte per la morte di congiunti o di estranei, ha attirato sin dai primissimi tempi l'attenzione e la condanna della Chiesa: tra i più antichi documenti della lotta che questa condurrà attraverso i secoli contro il costume si cita spesso il divieto di canti funerari e di lacerazioni del canone 22 del terzo Concilio Toletano tenutosi nell'anno 589 (4), che però non fu certo il primo del genere giacché un analogo divieto fu pronunciato anche dai quattordici vescovi riuniti nel terzo Concilio Arelatense celebrato circa l'anno 524 (5). Ma la costumanza ha avuto una vitalità (degnamente davvero che se ne ricerchino le ragioni) che ha costretto il potere ecclesiastico, e spesso anche quello civile, a ripetere per secoli i suoi divieti non solo nei Concilii generali, ma anche e soprattutto alla periferia, nei Sinodi delle diverse diocesi.

Uno sguardo, non dico alla antica distribuzione in diocesi del territorio italiano, ma alla carta della attuale ripartizione in giurisdizioni ecclesiastiche, basta a dare una idea chiara della capillarità di questa fonte di informazione, e della certezza della localizzazione che se ne può ricavare. Potrebbe invece sorgere qualche dubbio sulla autorevolezza delle attestazioni. Infatti, di fronte alla abbondanza delle proibizioni che anche la lettura di un limitato numero di Sinodi ci fornisce, e di fronte al frequente ricorrere quasi inalterato di termini, riferimenti ed espressioni, non sarebbe illegittimo pensare che i divieti sinodali della cerimonia del pianto sui morti, più che attestare una reale condizione della diocesi, denunzino l'esistenza di un modello generale di proibizioni su cui, conformisticamente, si ricalchino le decisioni periferiche senza eccessive preoccupazioni di aderenza a reali situazioni di fatto. Nè credo sia^[S3] possibile escludere per tutti i casi una tale ipotesi. Ma mi sembra evidente che nella maggioranza dei Sinodi la condanna non venne ripetuta casualmente: non è raro infatti che il testo del divieto faccia esplicito riferimento alla esistenza locale dell'uso (6); d'altro canto il fatto che non in tutti i Sinodi si ripeta la proibizione, e che questa sia seguita da minacce di sanzioni molto diverse in gravità, permette di ritenere che la proibizione venisse pronunciata, o confermata, solo là dove la diffusione o il particolare vigore dell'uso richiamavano l'attenzione dei legislatori diocesani. Si aggiunga infine che spesso la descrizione del costume che i Sinodi riferiscono contiene l'accento ad usi particolari non necessariamente connessi con la cerimonia principale, e si potrà benissimo concludere che non è azzardato assumere che, in linea generale, ad ogni divieto corrispondesse una effettiva vitalità del costume.

Non smentisce, anzi conferma questa conclusione il fatto che anche organismi ecclesiastici centrali si siano occupati della costumanza emanando direttive generali. Se la *Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium* in una sua decisione del 20 aprile 1587 dava mandato ai Vescovi di impedire con ogni diligenza e pastorale sollecitudine l'*abusum gentilitatis* del pianto funerario, ciò faceva in risposta a un quesito periferico della Diocesi di Gerace (7). Analogamente, la decisione della *Sacra Congregatio Concilii* del 28 gennaio 1690, che stabiliva doversi escludere la pena pecuniaria per la repressione del

costume, era risoluzione di un dubbio posto dal Vescovo di Bova in seguito alle proteste di quella Università per le sanzioni che egli aveva statuito contro i contravventori al divieto di praticare il pianto funerario (8).

Naturalmente, per trarre dagli atti sinodali tutto il contributo che possono dare alla esatta delimitazione dell'area di diffusione del costume, alla registrazione precisa del regresso dei suoi confini, allo^[S4] studio del temporaneo affievolirsi e rinascere della costumanza, di cui appaiono qua e là accenni, il materiale sottoposto ad esame dovrebbe essere assai vasto (9).

Purtroppo, per insuperabili ragioni di residenza, ho dovuto invece limitare l'esame quasi esclusivamente agli atti sinodali posseduti dalla Biblioteca Comunale di Rieti (10), e i risultati della ricerca risentono naturalmente della incompletezza e della casualità del materiale a disposizione. Per dare un'idea abbastanza esatta del limite della ricerca, ho riassunto in uno specchio i dati essenziali sulla quantità e la distribuzione cronologica e spaziale dei documenti che ho potuto prendere in esame; ne risulta chiaro: il relativamente piccolo numero di Sinodi esaminati (duecentocinquantacinque, dai quali solo ottantasei attestano il costume); l'assenza quasi totale di Sinodi quattrocenteschi; la mancanza di atti sinodali concernenti due delle diciannove (11) regioni di lingua italiana, e cioè la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina; infine il fatto che solo 130 Diocesi (su circa trecento attualmente esistenti, e su un numero non determinabile ma certo più elevato nei secoli precedenti) erano presenti con atti sinodali allo spoglio. Tutto ciò circoscrive il valore dei risultati: e cioè, se non toglie valore alle testimonianze positive reperite, lascia dubbio quasi completo sulla esistenza o meno del costume nelle regioni e nei periodi di tempo meno documentati. Tuttavia, a parte le indicate lacune, il materiale esaminato copre un'area abbastanza vasta e uno spazio di tempo abbastanza lungo; così da permettere, se non il quadro completo e definitivo che sarebbe stato augurabile, almeno una visione generale che può essere facilmente integrata sia procedendo a nuove ricerche specifiche su questa o quella regione, sia utilizzando i risultati di ricerche e studi già compiuti^[S5] (12).

Vediamo ora gli elementi che i Sinodi esaminati ci forniscono. Per ciò che riguarda la morfologia della costumanza non troviamo gran che di nuovo. Mancano indicazioni decisamente orientative sulle persone per cui si pratica il pianto: vengono comunemente usati termini generici che per lo più lasciano in ombra il sesso, l'età, il grado di parentela o la condizione sociale. Solo talvolta si hanno indicazioni meno generiche: in qualche Sinodo si incontrano espressioni come *liberi, parentes, mariti, o parentes, liberi, necessarii*.

Generiche sono anche le indicazioni sul sesso o il grado di parentela di coloro che compiono la cerimonia del pianto; in genere si parla di *parentes, consanguinei et alii, o di propinqui, coniuncti*. Solo di rado troviamo maggiori specificazioni: così nei casi ora indicati, dai quali si ricava che le piangenti, erano madri, figlie o mogli; o in qualche altro divieto, in cui si precisa il grado di parentela (Chiusi, 1649: *mulieres in primo gradu coniunctae non comitent cadaver etc.*; Cariatì, 1726: *mandamus... Parochis... ut eas (mulieres) usque ad secundum gradum inclusive arcere faciant, etc.*). Quanto al sesso di coloro che compiono la cerimonia del pianto viene usata per lo più l'espressione *viri et mulieres*; si sottolinea talvolta la prevalenza, ma non la esclusività, delle donne nella pratica del costume: *propinqui, praecipue mulieres* (così per lo più nel Lazio, in Emilia e Romagna, nelle Marche). Altri divieti fanno invece riferimento esclusivo a *mulieres, mulierculae* (così per lo più in Abruzzo, nelle regioni più meridionali e nelle scarse testimonianze

setteentrionali).

Sono rari gli accenni alla presenza di piangitrici estranee al parentado e retribuite (cfr. Appendice I, n. 4), e il nome volgare delle lamentatrici è riportato solo in un testo calabrese (*reputa*, Tropea, 1687) e in due siciliani (*reputatrices*, Mazara del Vallo, 1698; *ripetitrices*, Monreale, 1652). Estranei al parentado, e retribuiti, erano certamente i *personati*, *pallio nigro vestiti* ecc. di cui parla il Sinodo di Susa del 1829 (cfr. Appendice I, n. 10). Un chiaro accenno alla professionalità del pianto è anche nel Sinodo di Crema del 1688 (cfr. Appendice I, n. 7)^[S6].

Il pianto si pratica attorno al cadavere, in casa, per le vie, in chiesa (e qui spesso con maggior forza che altrove), al momento della sepoltura. Consiste per lo più in grida scomposte, ululati, clamori; qua e là si trovano indicate *cantilenae muliercularum* (ad es. Alatri, 1790, ma anche vari altri), *carmina funebria*, (Bagnoregio, 1710), *sermones incompositi* (Palestrina, 1804), *inania verba* (Crema, 1688), *questus priscas praeficarum naenias adumbrantes* (Ascoli Piceno, 1765), che indicano senza dubbio canti funebri diversi dal semplice gridio e quasi certamente metricamente organizzati. Una sola volta è dato il nome dialettale di questi canti più organici ed è in Sardegna, (*endechas*, Alghero, 1785; cfr. Appendice I, n. 9). Importante per il contenuto di queste lamentazioni il divieto del Sinodo di Lecce del 1663 (cfr. Appendice I, n. 4). I gesti che accompagnano il lamento sono quelli abitualmente: connessi al pianto funerario: *palmarum tunsiones* (Faenza, 1647; Rimini, 1623); *capillos vellere, faciem erumpere* (Trivento, 1686); *capillum manu discindere, comam vellere, oculos corrumpere, pugnis ora percuotere* (Fermo 1773). Caratteristica la *iactatio totius corporis ac membrorum ominium* del Sinodo di Crema del 1688 già ricordato.

Notevole il fatto che a Rieti nel '300 anche gente di chiesa si graffiava la faccia o si strappava i capelli (cfr. Appendice I, n. 1). Va notato però che gli accenni a questi gesti sono molto meno frequenti di quel che si potrebbe pensare: al più dieci Sinodi tra quelli esaminati ne parlano. Tra gli usi connessi alla cerimonia del pianto, ma che spesso vivono anche da soli, più di frequente si accenna al costume di porre capelli strappati al proprio capo sul cadavere: le testimonianze sono, curiosamente, tutte secentesche, Otranto 1641; Trivento, 1686; Bitonto, 1682; Siracusa, 1632; S. Agata dei Goti, 1681 (*abusum collocandi crines uxoris superstitis in manibus defuncti mariti*).

Si fa cenno anche ad altri usi, in genere noti: lasciarsi crescere la barba per mesi (Cariati, 1726); rinchiudersi in clausura volontaria per lunghi periodi e non partecipare più a cerimonie religiose (tra i molti Osimo, 1721; Civita Castellana e Orte, 1626; Montefiascone, 1710; Ascoli Piceno, 1765; Isernia, 1693); far visite anche oltre l'ottavo giorno dal decesso, occasione di nuovi pianti e di pettegolezzi (Lecce, 1663, cfr., Appendice I, n. 4); riunirsi in giorni fissati al sepolcro per rinnovare clamori ed ululati (Otranto, 1641); togliere qualche cosa dalle vesti o dagli ornamenti del morto (Montefiascone, 1692, e quasi con le stesse parole, Asti 1699, e Urbino, 1793); porre qualche cosa tra le mani del morto o sul feretro (Rieti, 1678; Asti, 1699); far danze, pranzi ecc. (Ferrara, 1711; cfr. Appendice I, n. 8)^[S7]; aprire e chiudere con violenza le finestre (Tropea, 1687; cfr. Appendice I, n. 6); apporre un sudario alla croce (Urbino, 1793) (13); far segni di croce sul morto con candele o torce (Iesi, 1658).

Spesso compaiono riferimenti alla diffusione quasi esclusivamente rurale dell'uso del pianto: in *villis et pagis* (Arezzo, 1729); *extra urbem* (Crema, 1688); *rusticanos homines* (Fermo, 1773); *praesertim mulieres rusticas* (Faenza, 1647); *parochi rurales* (Rimini, 1724) ecc.

Le motivazioni ideologiche della condanna della costumanza sono, come è naturale, piuttosto uniformi: è quasi costante il ferimento alle parole dell'Apostolo “*nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus, ut non contristemini, sicut et castori qui spem non habent*” (ad Thess., I, 4). Particolarmente sottolineato nelle proibizioni il turbamento che alle funzioni ecclesiastiche portano i clamori, le grida e i gesti incomposti delle piangenti, per cui talvolta il divieto del pianto riguarda esclusivamente il periodo di permanenza in Chiesa per le funzioni rituali, e si tace del resto del funerale. Talvolta quasi si concede esplicitamente che in casa si pianga: *domi lacrymas sistant et lententationes* (Civita Castellana e Orte, 1626), e anche più decisamente: *(mulierculae) de amissis parentibus, aut liberis, aut aliquo necessariorum lementari, et lacrymas profundere, ut dolori indulgeant, suo arbitrio domi poterunt* (Anagni, 1805); si raccomanda però costantemente la moderazione in questi sfoghi di dolore. Queste parziali concessioni al costume sono in genere collegate con una interpretazione più benevola del suo valore: talvolta si considera il pianto funerario come un eccessivo, ma sincero sfogo di dolore: *habent enim forsitan immoderati doloris excusationem qui de hoc saeculo ad melius transitum esse non confidunt; nos autem... contristati... non debemus, ne, quod apud alios pietatis retinet speciem, hoc magis nobis in culpa sit* (Farfa e S. Salvatore Maggiore, 1685; cfr. anche Montefiascone, 1710 che fa riferimento al Can. Habent 13 q. 2); e ancora: *clamores, femineique eiulatus, licet humanitatis sint defectus etc.* (Trivento, 1727). Ma più spesso il costume è considerato come una superstizione: *clamoribus...indulgere irreligiosum est* (Osimo, 1721); come un eccesso che *nos arguit* ^[58]*demendacio* (Arezzo, 1729); come un rito *insaniae Ethnicorum proximus* (Sulmona e Valva, 1715). Si fa cenno in qualche caso anche al riso che la cerimonia suscita negli spettatori (Urbino, 1648; Faenza, 1647).

Per tornare al divieto, va osservato che, se in vari casi si cerca di estirpare il costume persuadendo i fedeli della sua irreligiosità e sostanziale inutilità (*eiulatus ad salutem animae nihil conferre*, Umbriatico, 1676), più spesso si fa ricorso a forme preventive, e repressive più estrinseche,: si proibisce ad es. ai parenti e specialmente alle donne, anche estranee, di partecipare ai funerali: *parentes et cognati...domi se contineant* (Frascati, 1763); *mulieres non ascendant domus externorum* (S. Agata dei Goti, 1585); *(mulieres) usque ad secundum gradum inclusive (parochi) arcere faciant* (Cariati, 1726), ecc. O si comminano pene che possono giungere fino alla scomunica, o alla pubblica fustigazione là dove l'uso è più tenace o è praticato più da professioniste che da parenti: cfr. ad es. Mazara del Vallo, 1698, Monreale, 1652 (14).

Quanto alla distribuzione geografica e cronologica della costumanza, dalle testimonianze positive contenute negli atti sinodali esaminati si è ricavata una carta che risparmia una lunga esposizione (15). Tuttavia qualche annotazione è necessaria. Ho già detto infatti dei limiti entro cui possono considerarsi validi i risultati ottenuti: la carta va letta appunto con continuo riferimento a questi limiti. E' evidente infatti che la maggiore frequenza di indicazioni positive per le Marche e il Lazio, ad es., in confronto con la scarsità di attestazioni per le regioni più meridionali, va messa in relazione con la maggiore ricchezza del materiale di spoglio per le due regioni dell'Italia centrale: tra gli atti sinodali esaminati, 33 e 44 concernevano il Lazio e le Marche; solo 20 complessivamente, la Calabria, le Puglie, la Sicilia e la Sardegna.

Quanto poi alle tre regioni che nella carta sono prive di attestazioni dell'esistenza del costume, va qui osservato che, due di esse, Venezia Tridentina e Venezia Giulia, non sono state presenti con ^[59]alcun atto sinodale allo spoglio; della Basilicata ho avuto tra

mano solo un Sinodo cinquecentesco di Matera e due secenteschi di Gravina e di Venosa. Si sarebbero potute forse colmare facilmente queste lacune, cercando altrove atti sinodali interessanti queste regioni (16); ma estendere la ricerca senza poi poterla davvero completare m'è parso al momento inutile. E' chiaro quindi che l'assenza di segni sulla carta non significa che le regioni abbiano ignorato il costume (17). Nonostante queste lacune e questi limiti mi pare possibile trarre già dalla carta una sommaria conclusione: e cioè che nel secolo XVIII la costumanza del pianto sui morti era ancora generalmente diffusa in quasi tutte le regioni; non mancano poi tracce della esistenza dell'uso in periodi successivi anche in quelle regioni settentrionali che sembrano per prime aver dismesso la costumanza: valgano di esempio non solo le testimonianze settecentesche dell'Emilia, ma anche il curioso ottocentesco documento di Susa (v. App. I, n. 10).

La limitazione del materiale a disposizione non permette di dire di più; nè permette di dare spiegazioni di un fenomeno che di frequente si verifica: e cioè che in una stessa diocesi Sinodi più antichi non facciano cenno al costume, mentre 10 menzionano Sinodi più recenti. A parte il fatto, non infrequente, che i diversi Sinodi siano rivolti a disciplinare solo alcune materie e non trattino quindi talvolta dei funerali, sono possibili due congetture: l'una, più semplice, che il costume sia sfuggito all'attenzione dei dirigenti diocesani per la sua diffusione periferica o per altre ragioni casuali; l'altra, più suggestiva, ma più difficilmente documentabile, che ci si trovi di fronte a casi di reviviscenza del costume, dopo periodi di attenuazione o addirittura di scomparsa. Non accennerei a questa possibilità se qualcuno dei testi esaminati non la suggerisse: così ad es. il Sinodo di Palestrina del 1804 dice esplicitamente: *“siquidem abusum hunc gentilium morem redolentem in aliqua Dioecesis parte inolevisse accepimus”*; e il Sinodo di Fermo del 1773: *“cum apud rusticanos homines nonnullos in hac nostra Dioecesi inns frequens inoleverit”*. E il Sinodo di San Severino Marche, del 1773, accennando ipoteticamente all'esistenza del costume, usa l'espressione *“morem hunc, si alicubi forzasse irrepserit”*. E si potrebbe continuare con altri esempi; ma la limitatezza dei documenti non consente neppure di formulare una vera e propria ipotesi^[S10].

NOTE

- (1) Vedi ad es. F. ORTOLI, *Les Conciles et les Synodes dans leurs rapports avec le traditionnisme*, Parigi, 1890.
- (2) G. BARUFFALDI, *De praeficis*, Ferrara, 1713. Il Baruffaldi ci dà alcune indicazioni generiche per la Toscana e la Sicilia dei suoi tempi riferendo le denominazioni usate per designare i (o le) piangenti. Per la Sabina e per il Lazio si rifà alla testimonianza - che però risale alla prima metà del Cinquecento - di Lilio Gregario Giraldis; per la Corsica a quella del Menochia (*Stuore tessute di varie erudizioni*); per il Regno di Napoli e per la Lombardia riporta la testimonianza cinquecentesca della terza delle Satire alla Carlona di Andrea da Bergamo, ossia Pietro Nelli senese. Documenti diretti fornisce sala per Cymacchi (che credo debba identificarsi con Comacchio) ove assistette di persona a una scena di pianto funerario, e per Ferrara, per la quale si rifà ai Sinodi del 1637 e del 1711 (cfr. Appendice I, n. 8). In gran parte dal Baruffaldi, e senza aggiungere nessuna nuova indicazione precisa, attinge M. CARMELI, *Storia di vari costumi sacri e profani etc.*, Padova, 1750.
- (3) L. A. MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, XXIII: riferisce i divieti degli Statuti di Modena del 1327; di Ferrara del 1269; di Reggio del 1256; e una disposizione milanese del 1292 che vieta alle donne di seguire i funerali. Dallo Statuto di Perugia della metà del sec. XIV aggiunge una testimonianza P. Tosali, *Il pianto funebre nella poesia popolare italiana*, "Poesia", VII, giugno 1947, p. 16 (e varie altre attestazioni antiche e recenti aggiunge in *Appunti sul pianto funebre in Italia*, "Lares", a. XVIII, 1952, fase. I-II, pp. 100-104). Divieto di pianto contiene pure lo Statuto di Rieti (A. M. C IRESE, *Tre note sulle lamentazioni*, in "La Lapa, Argomenti di storia e letteratura popolare", a. I, n. 1, sett. 1953).
- (4) Vedilo, tra gli altri, in ORIOLI, o. c., pp. 125-26.
- (5) Cfr. BRANCATUS, *Epitome Canonum*, Venezia, 1689, p. 134.
- (6) Così ad es. i Sinodi di Farfa e S. Salvatore Maggiore (1685), di Palestrina (1804), Cariati (1726), Parma (1691), Policastro (1632), Ferma (1773), Faenza (1647), Rimini (1623), ecc.. Sola talvolta si fa riferimento ipotetico alla esistenza del costume; ad es. nei Sinodi di S. Severino Marche (1733), Catania (1668), Monreale (1763).
- (7) Vedine il testa in F. L. FERRARIS, *Bibliotheca canonica etc.*, Venezia, 1782-1794, t. VIII, v. Sepultura, n. 219. In vari Sinodi si fa riferimento a questa decisione; in quella di Guardialfiera del 1692, il Vescovo, dichiarando di non poter assolvere direttamente il mandato, ne gira il carico ai parroci.
- (8) Vedi FERRARIS, o. c., t. II, V. Cadaver, nn. 23-24.
- (9) Di grandissima importanza sarebbe inoltre estendere l'esame anche agli Statuti e alle riformanze comunali che spesso, per ragioni ideologiche o suntuarie, si sono occupati del costume.
- (10) Ringrazio la Direttrice della Biblioteca di Rieti dott. Maria Carloni per le facilitazioni concesse alla ricerca; ringrazio pure il m. o Pacifico Nicolai della Biblioteca Comunale di Spoleto che mi ha agevolato la consultazione di una ventina di atti sinodali in quella Biblioteca.
- (11) Le diciotto tradizionali della Stata italiano più la Corsica.
- (12) Non occorre che qui elenchi gli studi nei quali si danno notizie di lamentazioni fermarle (Salomone Marino, Pitre, ecc. per la Sicilia; Lumini, Mele ecc. per la Calabria; Morosi, La Sorsa per la Puglia; Fara, Ferrara ecc. per la Sardegna; Fée, Diteli, Ambrosi, Tommaseo ecc. per la Corsica; Ostermann per il Friuli e così via). La carta di distribuzione, di cui più avanti, non ha tenuto conto di questa documentazione, e non ha considerato neppure le indicazioni del Baruffaldi, Muratori ecc. più sopra ricordate: non si trattava qui di riunire tutte le testimonianze note sulla esistenza del costume, e la carta riproduce perciò sola le indicazioni desunte dagli atti sinodali direttamente esaminati (ad eccezione della attestazione trecentesca per Perugia tratta da un indice di *Annali ecclesiastici*).
- (13) Curioso il costume condannato nel Sinodo di Milano del 1658: "In nonnullis nostrae Diocesis Oppidis mas ille, ut accepimus invaluit ut si quando ex eadem familia duo brevi interiecta tempore decedant, in secundo funere stamen lineum Cruci impanant, falso credentes ea ratione Crucem placari, et infaustum omen averti; ree plane ridicula or superstitiosa, quo magis mirandum est, id praestari videntibus et patientibus Parochis".
- (14) Di punizione per una lamentazione collettiva, pare si tratti negli *Annali Ecclesiastici di Perugia*,

almeno a quanta è dato capire dall'indice redatto da Ariodante Fabretti e pubblicato da ,D. Ascenso Riceieri in "Archivio per la Storia Ecclesiastica dell'Umbria", vol V, fasc. II-III, 1921, p. 389: "Anno 1313: Essendosi fatti in Perugia dalle donne e uomini per i morti molti pianti e lutti, con gli statuti ecc. si proibisce il Luminare d'Agosto a Monte Luce ordinato (fol. 224.5)".

(15) Vedi Appendice II.

(16) E utilizzando le notizie, già note per altre vie: cfr. nota 12.

(17) Una di queste regioni, la Basilicata, conserva ancora oggi vivente il costume: vedi le belle registrazioni fonografiche della recente spedizione lucana di Ernesto De Martino.

APPENDICE I

TESTI¹

1. RIETI, 1313

Quod clerici non lanient facies suas.

Item, mandamus quod clerici in suorum obitu defunctorum, facies et capillos non lanient, nee inordinate incedant, aut incompositi, tamquam laici.

(*Constitutiones (Reatine Dioecesis) factae in secunda Synodo a. 1315, n. XL* in E. Martene, U. Durand, Vet. Script. et Monum. Amplissima collectio, Parigi, 1733, t. VIII, col. 1525).

2. ALBENGA, 1620

Superstitiones et abusus, qui in exequias irrepserunt, tollendi.

Quamvis ex luctuosis piarum excquiarum actionibus, quibus hominum mentes solent non mediocriter deterreri, miseram quisque humanae naturae conditionem, mortisque memoriam ad honeste pieque vivendum cumulate possit haurire, non desunt tamen in his superstitions et abusus, qui vel Pastorum incuria, vel perditorum hominum impostura, arte Daemonis tenaciter irrepserunt, quibus mirunt in modum laeditur candor ecclesiasticae disciplinae, et divina dementia ad iracundiam provocatur. Quare pastorali nos ad id agente solitudine, mandamus Parochis omnibus, ut vigiles provideant ne quid superstitions falsaeque observantiae comessationisve dissolute in ipsis fiat exequiis et funeralibus; multo accuratius in anniversariis, trigesimis, septimis vel tertiis defunctorum, ad quae solent sacerdotes at clerici convocari: admonentes simplices (praesertim foeminas) at rudes ne cadaverum eluviis, candelis, vel pensilium, lichnorum oleo, qui iuxta defunctorum cremantur corpora, ad vana at ininia abutantur, ad magicas superstitiones, muliebriave deliria; ne in feretro quid apud montano in eiusve manus portantur inferatur, quod a Christiana fide et pietate lunge sit alienum. (Landinelli episc. Albinganensis Coast. at Deer. in I Dioec. Syn. Papiae, 1620, tit. XXVIII, cap. II).

3. OTRANTO, 1641

Cum efferuntur defunctorum corpora, Rectoribus Ecclesiarum providendum est ne cum comitatu virorum et mulierum flentium at ululantium, quamobrem divina perturbentur officia, ad Ecclesiam deferantur, neve certis diebus ad sepulturae locum convenientes, clamores at ululatus renovent plangentes foeminae, ne mulierum capillos evulsos at laceros cadavera serum deferant humandos.

(Acta dioec. Hydruntinae Synodi habita a. IC41, Lycii, 1642, de sep. 20).

4. LECCE, 1663

Nostrum edictum quo visitations condolentium in obitu cuiusvis personae ab eius consanguineis, affinibus vel amicis ultra octo dies recipi sub poena excommunicationis prohibimus, cum in similibus congressibus potius murmurationes at detractones fieri experts fuerinms, hoc Synodali decreto perpetua servari mandamus, at Praeficas seu incomptas mulieres ad querulos eiulatus, et narrations in defuncti vitae ac gestorum laudem pro lacrymis excitandis habendas vocari at adhiberi, praesertim soluta mercede, sub eadem poema interdicimus, at hoc saepe Parochi populo enuncient.

(Secunda Synodus Lyciensis habita a. 1688, Romae 1669, tit. VIII, paragr. II).

5. BITONTO, 1682

¹ Sarebbe stato quasi completamente inutile riprodurre tutti i testi dei divieti rintracciati; mi limito perciò a dare solo quelli che per la ampiezza dei particolari o per i costumi più caratteristici che descrivono, possono meglio giovare a configurare la morfologia della costumanza.

Prohibemus etiam Gentilitatis abusum ne feminae in funere suorum liberorum, parentum aut maritorum, capillos, sive proprios crines vellant, at super cadaveribus imponant, sub poena excommunicationis. (Cons. Synorlales Bituntinae Ecclesiae a. 1682, Romae, 1682, tit. V de fun. paragr. XX).

6. TROPEA, 1687

Mulieres affiniurn vel consanguineorum, cum clamore ac eiulatu plangere defunctorum corpora, ritus Ethnicorum a Christianis alienus est; quare nostrorum praedecessorum confirmamus Synodale Decretum, sancimusque quod mulieres praemissae Cadaver ad Ecclesiam vociferando, sparsis undique capillis, non comitentur; at Parochus caeterique de Clero illud e domo non extrahant. Et si aliqua, quamvis defunctorum coniuncta non sit, ululando cadaver associaverit, sub poenis arbitrio nostro infligendis mandamus quod Processio desistat donec mulier illa recesserit.

Prohibetur insuper mulieribus praedictis, sub poena Interdicti ab Ecclesia, ne facies suas discerpent, fenestras mox claudendo, mox aperiendo non percutiant, nec alios huiusmodi strepitus faciant; eisque permissum non sit super defunctorum corpora, aut ipsorum vestes, quae *reputa* vulgo vocantur, mulierum convocata multitudine, canere, sub poena excommunicationis.

Mulieres accedentes ad Ecclesiam, ut cadavera componant, nec ululent, nec, cum sepultura aperitur, capillos divellant at facies lacerent; quod etiam vitare debent quando Sanctissima Eucharistia. ad infirmos deferenda iuxta domus appropinquat.

(Syn. Tropeensis a. 1687, Messane, 1687, p. III, tit. XV, nn. 12 - 14).

7. CREMA, 1688

Et quoniam extra Urbem in Dioecesi quidam invaluit mos, qui pietatis [S11]quidem speciem praesefert, re tamen ipsa a pietate est omnino alienus, immo fortassis et superstitionem redolere videatur: videlicet dum alicuius cadaver effertur domo, et consuetis psallentium Sacerdotum vocibus pro illius anima Deo occinitur, consanguineorum, ac praecipue mulierum, qua ex calamitosa ambitione suos ad lacrimas solenni oculos erudire, clautoribus, ploratibus, totiusque corporis, ac membrorum omnium iactatione ita obstrepunt ut incohatam sacra functionem vel retardantes, vel perturbantes omnium ad so oculos provocent; delatum vero ad Ecclesiam cadaver circa finem excquiarum circumeunt viri, si quo gradu consanguinitatis aut affinitatis defunctorum attingunt, ibique novi rursus excitantur clamores, inania miscentur verba, et supremum vale mortuo dicunt: signa ritus Ethnicorum redolentia. Huiusmodi morem de medio tollere studeant Parochi, atque hortentur mulieres ut hos inconditos clamores deinceps compescant neque, cum humeris portitorum semel elatum est cadaver, manu feretrum retineant neque pedem e ianua illius loci, ubi prius defunctus iucebat, efferant. Porro viros Parochi moneat ut vel domi se contineant, vel si etiam velint ad Ecclesiam defunctum prosequi, nequaquam circumstent feretrum, sed alibi genuflectant, et piis precibus animum, non oculos fletibus addicant, nec inanibus verbis ora relaxent.

(Synodus Crentensis a. 1688, Bergonta, 1688, cap. XII).

8. FERRARA, 1711

Detestabile villarum transpadanarum huius Dioecesis pessimam actionem, Paganorum potius usum quam Christianorum, ducendi saltus et excitandi sonum, ac quandam convivii in cibis et potibus speciem, intra domos in quibus cadaver, sequenti die sepeliendum reperitur, damnamus et execramur atque radicitus evellere summopere cupimus. Quid enim, cum divo Ambrosio, epulae cum funere? Quapropter praecipimus Parochis dictarum villarum ut statim e vita transacto aliquo de subditis suis, moneant consanguineos istius familiae rectores ne admittant intra domum propriam similia bacchanalia genera tempore quo retinetur cadaver in domo... sub poena scutorum decem.... Declarent insuper Parochi dictis coniunctis se ipsos obstrictos esse denunciare transgressores Curiae Episcopali. Si vero caput familiae defuncti repentinum ingressum insolentium personarum pertimescat, ipsi imponant ut ianuam suae domus bene clausam custodiant.

(Synodus dioecesana Ferrariensis a. 1711, Ferrariae, 1711, cap. de fun.)

9. ALGHERO, 1785

...simulque (Parochis praecipimus) qua possunt diligentia et sollicitudine perditorum quorundam hominum mulierumque iniquissimas impedire et extirpare naenias a suis Paraeciis, quas vulgo *endechas* appellant, quod qui in posterum propriae salutis immemor ausus fuerit circa mortuorum cadavera huiusmodi canere naenias, poenam excommunicationis maioris latae sententiae incurrent[S12]...

Si qui violenta occubuerunt morte.... parentibus..., cognatis seu affinibus, aut amicis defuncti quibuscumque,

quocumque ille obierit modo, cum ineptis clamoribus et eiulatibus... funus sociare prohibemus sub eadem poena in praecedenti paragrapho relata.

(Synodus Algariensis a. 1785, Sassari, 1786, tit. IV, cap. VIII, paragr. II • I11).

10. SUSA, 1829

Vetet autem omnino Parochus omnes personatos pallio nigro vestitos cocullo capite copertos, crinibus passis et incompositis, vultu simulante moerorem quandoque ululantes et clamantes, quae omnia persaepe gravant superstites familias, quae per mortem patris panem amittunt quo se sustentent, nec pietatem commonstrant, sed potius vel ignorantiam redolent, vel superstitionem.

(Synodus Secusina a. 1829, Augustae Taurinorum, 1829, cap. XI, de fun. paragr. VI).

11. MARIANA E ACCIA, 1657


Essendosi più volte dai nostri predecessori prohibito quell'abominevole spettacolo, che si vedeva per occasione di portare alla sepoltura qualche morto, facendosi lecito precisamente le donne il gridare, urlare, scapigliarsi, e sgraffiarsi acerbamente la faccia con orrore non solo di chi le vedeva e sentiva, ma con notabile divertimento della vera devozione e pietà verso opera sì santa; et essendo con nostro dispiacere anco rimasta qualche inosservanza o inavvertenza in qualche parte della nostra Diocesi, e volendo noi rimuovere affatto così barbara et abominevole usanza, proibiamo per tanto espressamente sotto pena di scudi dieci, e di scomunica maggiore a Noi solo riservata, a qualunque persona che ardirà in avvenire e presumerà di continuare sì barbare et empie usanze, vestendosi anche per mestizia delle più superbe vestimenta, per danzare et accompagnare il morto, come da taluni si è costumato fin' hora., con fare diverse cantilene anche superstiziose.

Ordiniamo inoltre ai Parochi, che, doppo di aver fatto la dovuta monizione, non solo a i parenti de i morti, ma molto più ad altri, che per denari commettono tali eccessi, non debbano per conto alcuno levare il cadavero di casa senza nostra espressa licenza; e facendo differentemente, li sospendiamo hora per all' hora *ipso facto a Divinis* per tre mesi, e vogliamo che siano, anco soggetti ad ogn'altra pena, a noi arbitraria. E se si asterranno da fare in casa nel levar del morto, i suddetti sgraffiamenti, per riservarli a mezza strada, ovvero alla Chiesa, si partirà in tal casa il Paroco o Curato che sia, et lui lascerà il morto, o essendo in Chiesa lo farà portare fuori della porta, nè lo muoverà da quel luogo, lasciando di fare l'essequie, fino a tanto che non si asterranno da fare simili indignità, che non si convengono per modo alcuno, ma volendo pianger semplicemente, che ne anche ammettiamo con l'Apostolo Dottor delle Genti, nel qual caso deve esser moderatamente, senza però fare altre cantilene[S13], e sgraffiamenti, e volendo accompagnare il morto alla sepoltura, siegua con ogni modestia et edificazione, applicando l'uffizio di pietà con le preci che andrà tal'uno facendo a pro dell'anima di quel defonto, che questo farà vera opera meritoria e giovevole a quell'anima.

Sotto le medesime pene intendiamo prohibire quel giuoco di circoli che fanno gl'huomini per duolo dei morti, invitando i parenti, gl'amici, et i forastieri a far con essi loro le danze, balli, et avverta ogn'uno, che se sarà in ciò inobediente, oltre alle pene suddette comminate contro di esso, sarà da Noi anche severamente punito, e similmente i Parochi se non invigileranno sopra di ciò con quella accuratezza che è dovuta, e per le presenti loro ingiungiamo sotto ogni rigorosa pena.

(Cost. e Decr. fatti nel Sinodo di Mons. C. F. Giustiniani Vescovo di Mariana e Accia, 1657, cap. XXXV, Dei piangere i morti[S14]).

APPENDICE II



CARTA DELLA DISTRIBUZIONE CRONOLOGICA E GEOGRAFICA
DELLE ATTESTAZIONI
(Vedi l'Elenco di riferimento alle pagine seguenti^[S15])

ELENCO DI RIFERIMENTO ALLA CARTA

PIEMONTE

1. Susa: *Syn. Secusina*, 1829 (a)
2. Vercelli: *Syn. Vercellensis*, 1584
3. Tortona: *Syn. Dertonensis*, 1646
4. Asti: *Syn. Astensis*, 1699
5. Fossano: *Syn. Fossana*, 1663

LIGURIA

6. Albenga: *Const. at decr. in dioec. Syn. Albinganensi*, 1620 (b)

LOMBARDIA

7. Crema: *Syn. Cremensis*, 1688

VENEZIA EUGANEA

8. Verona: *Syn. Const. editae per Io. Matt. Gilbertum episc. Veronensem*, 1542 (d)

EMILIA

9. Piacenza: *Syn. Placentia*, 1696
10. Fidenza: *Syn. Burgensis (S. Domnini)*, 1624
11. Parma: *Const. Parmae in Syn. Dioec. prom.*, 1602; *Syn. Parmensis*, 1691
12. Ferrara: *Syn. Ferrariensis*, 1726 (e)
13. Faenza: *Const. dioec. dioec. Faventiae*, 1647
14. Bertinoro: *Const. dioec. Brittinorienses*, 1750
15. Cesena: *Syn., Caesenatensis*, 1693 cum additionibus st. in *Syn.* 1777
16. Rimini: *Syn. Ariminenses*, 1623; 1724; 1742

TOSCANA

17. Firenze: *Syn. Fiorentina*, 1589; 1645
18. Arezzo: *Syn. Arretina*, 1729
19. Chiusi: *Syn. Clusina*, 1649

MARCHE

20. Urbino: *Syn. Urbinatensis*, 1648
21. Senigallia: *Const. at deer. edita in Syn. Seno galliensi*, 1627 (1)
Const. Syn. Senogallien., 1727
Syn. Senogallien., 1791
22. Ancona e Numana: *Syn. Anconitanae*, 1708, 1738; *Syn. Anconitana at Humaatensis*, 1779[S16]
23. Iesi: *Syn. Aesina*, 1658
24. Osimo: *Syn. Auximana*, 1721
25. Fermo: *Syn. Firmanae*, 1773, 1793
26. San Severino: *Syn. Ecce. S. Severini*, 1733
27. Ascoli Piceno: *Syn. Asculana*, 1765

UMBRIA

28. Perugia: *Annali Ecclesiastici Perugini*, 1313 (g)
29. Orvieto: *Const. et decr. Syn. Urbevetan.*, 1647

LAZIO

30. Bagnoregio: Decr. at Const. synodal. Balneoregii, 1600
Const. Synodal. Balneoregien., 1710
31. Acquapendente: Syn. Acquipendii, 1818
32. Montefiascone e Tarquinia Cometa: Syn. Mantis Falisci at Corneti, 1692; 1710
33. Orte: Syn. Civitatis Hortanae, 1626; 1746
34. Civitacastellana: Syn. Civitatis Castellanae, 1626
35. Magliano Sabina: Const. Syn. Sabinae dioec., 1736
36. Rieti: Const. (Reatine Ecclesiae) in seconda Syn. 1315 (h)
37. Farfa e S. Salvatore Maggiore: Syn. Abbatiar. S. Mariae Farfensis et S. Salt' Maioris, 1685
38. Poggio Mirteto: Syn. Mandelensis, 1853
39. Subiaco: Syn. Abbatiae Sublacensis, 1674
40. Palestrina: Syn. Praenestina, 1804
41. Frascati: Const. Syn. Ecce. Tusculanae, 1763
42. Anagni: Decr. Syn. Dioec. Anagninae, 1805
43. Alatri: Syn. Aletrina, 1790
44. Ferentino: Sinodo di Ferentino, 1605
45. Veroli : Syn. Verulana, 1695
46. Terracina, Sezze e Priverno: Syn. Tarracinensis, 1784

ABRUZZI E MOLISE

47. Sulmona e Valva: Syn. Sulmonensis at Valvensis, 1715
48. Trivento: Syn. Triventinae Ecclesiae, 1686, 1727
49. Guardialfiera: Syn. Guardiensis, 1692
50. Isernia: Const. Syn. Aesernienses, 1693

CAMPANIA

51. Teano: Const. Syn. Theani, 1680
52. S. Agata dei Goti: Const. at Stat. pro Civ. at Dioec. S. Agathae Gothorum in duobus Synodis, 1585, 1587. (i)
Syn. Agathensis, 1681[S17]
53. Amalfi: Syn. Amalphantana, 1639
54. Vallo di Lucania: Syn. Caputaquensis, 1649
55. Policastro: Syn. Policastrensium, 1632, 1674

PUGLIA

56. San Severo: Syn. Severopolitana, 1823
57. Bitonto: Const. synodal. Bituntinae Eccl., 1682 (1)
58. Lecce: Syn. Lyciensis, 1663 (m)
59. Otranto: Syn. Hydruntina, 1641 (n)

CALABRIA

60. Cariatì: Syn. Cariatensis et Gerontiniensis, 1727
61. Umbriatico: Syn. Umbriaticensis, 1676
62. Tropea: Syn. Tropeensis, 1687 (o)

SICILIA

63. Monreale: Const. at Decr. synodal. Montis Regalis, 1652 Syn. Montis Regalis, 1763
64. Mazara del Vallo: Syn. Mazariensis, 1698
65. Catania: Syn. Catanae, 1668

66. Siracusa: Syn. Syracusana, 1632

SARDEGNA

67. Alghero Syn. Algariensis, 1785 (p)

CORSICA

68. Mariana e Accia: Cost. e Deer. fatti nel Sinodo di Mons. C. F. Giustiniani Vesc. di Mariana e Accia, 1657[S18] (q)

Note alla Appendice II

[a] V. App. I, n. 10.

[b] V. App. I, n. 2.

[c] V. App. I, n. 7.

[d] Cenno al costume: *cantilenas canere*.

[e] In un Sinodo successivo (1781) si prescrive: *puellae, si quae funeri interfuerint, abscedant*, Interessante il divieto del Sinodo del 1711 cfr. App. I, n 8.

[f] Non si fa cenno al costume, ma si fa divieto ai consanguinei di accompagnare il defunto in Chiesa, e di fare *in Ecclesia publicos luctus* all'ottavo giorno dalla morte.

[g] Cfr. nota n. 14.

[h] V. App. 1, n. 1.

[i] Non si fa cenno esplicito al costume, ma si proibisce alle donne di entrare in casa di morti non consanguinei.

[digitalizzazione del testo a cura di Valentina Santonico]

[pubblicato sul sito www.amcirese.it il 12/10/2007]